

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/1999/CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)**

(2001/C 332 E/14)

COM(2001) 507 def. — 2001/0211(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 14 settembre 2001)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

250 000 euro sottostà alla procedura indicata dalla decisione stessa.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e, in particolare, l'articolo 156 del medesimo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

vista la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Obiettivo della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> è ottenere per la Comunità elevati gradi di interoperabilità tra le reti telematiche transeuropee che collegano Stati membri e istituzioni comunitarie a sostegno dell'unione economica e monetaria, dell'attuazione delle politiche comunitarie e al fine di ottenere benefici sostanziali per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità, semplificando le operazioni e accelerando la messa in funzione di nuove reti ed attributi.

(2) I vantaggi di cui usufruiscono le amministrazioni grazie alle reti telematiche transeuropee vanno estesi ai cittadini ed alle imprese della Comunità, in particolare nei campi in cui il farlo contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e-Europa ed all'attuazione del relativo piano d'azione, con particolare riferimento al capitolo sull'amministrazione in linea.

(3) Per diffondere pratiche esemplari, vanno organizzate conferenze, giornate di lavoro ed altri tipi di manifestazioni per sensibilizzare il pubblico sui risultati conseguiti dal programma IDA, sui suoi vantaggi e sulla diffusione di linee guida e raccomandazioni IDA.

(4) Ai fini dell'attuazione delle iniziative comunitarie di cui agli articoli da 3 a 10 della decisione n. 1720/1999/CE va chiarito che ogni proposta che aumenti il bilancio per linea di progetto nell'arco di un anno di un importo superiore a

(5) In seguito all'interesse espresso da Malta e Turchia, il programma IDA può venir aperto alla partecipazione di tali paesi per quanto riguarda iniziative e provvedimenti orizzontali di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Prima di aprire il programma IDA alla partecipazione di tutti i paesi candidati all'adesione, va agevolata la possibilità per questi ultimi di utilizzare a loro spese i servizi generici IDA, preceduto da uno scambio di dati con tali paesi, necessario per attuare le politiche comunitarie. Tale possibilità va parimenti ammessa per altri Stati terzi, alle stesse condizioni.

(6) Per rendere più flessibile la ripartizione delle risorse del bilancio annuo, è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1720/1999/CE; gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

(7) Le norme della decisione n. 1720/1999/CE in merito alla procedura sul comitato vanno modificate per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che espone le procedure per l'esercizio del potere esecutivo conferito alla Commissione <sup>(3)</sup>.

(8) La decisione n. 1720/1999/CE va emendata di conseguenza,

DECIDONO:

*Articolo 1*

La decisione n. 1720/1999/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) Estendere i summenzionati benefici di tali reti agli operatori economici comunitari ed ai cittadini dell'Unione europea, segnatamente nei campi in cui il farlo contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e-Europa ed all'attuazione del relativo piano d'azione, in particolare per quanto riguarda il capitolo sull'amministrazione in linea;»

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, p. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

2) All'articolo 10 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. La Comunità organizzerà conferenze, giornate di lavoro e manifestazioni d'altro tipo per sensibilizzare il pubblico ai risultati conseguiti dal programma IDA ed ai vantaggi che ne derivano oltre che per diffondere le linee guida e le raccomandazioni IDA.»

3) L'articolo 11, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«2. La sezione del programma di lavoro IDA, sull'attuazione della presente decisione, progettata dalla Commissione per tutta la sua durata e rivista almeno ogni due anni, sarà approvata, in base alla sua rispondenza agli articoli da 3 a 10, ai sensi della procedura di cui all'articolo 12.

3. Le norme e le procedure comuni per stabilire l'interoperabilità tecnica e amministrativa saranno adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 12.

4. La procedura di cui all'articolo 12 si applica per l'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica parimenti ad ogni proposta d'aumento delle risorse di bilancio d'importo superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto lungo l'arco di un anno.»

4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

#### **Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ogniqualvolta si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, a norma di quanto disposto dall'articolo 7 e dall'articolo 8 di detta decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.»

5) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

#### **Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati**

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, Malta e della Turchia per le iniziative ed i provvedimenti orizzontali di cui alla presente decisione.

2. Nel corso dell'attuazione della presente decisione, va incoraggiata in modi adeguati la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che il programma IDA sia aperto alla loro partecipazione, i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, di Malta, Cipro e della Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici IDA, preceduto da uno scambio di dati con tali paesi, necessario per attuare le politiche comunitarie.

4. Altri paesi non facenti parte dell'Unione possono parimenti usufruire a proprie spese dei servizi generici IDA se ed in quanto uno scambio di dati con tali paesi è necessario per l'attuazione di una politica comunitaria.»

6) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

#### **Importo finanziario di riferimento**

1. L'importo finanziario di riferimento per attuare l'azione comunitaria di cui alla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 34,2 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.»

Articolo 2

La presente decisione va pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.